

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

ORD. N. 08/2011

OGGETTO: SGOMBERO NEVE.

IL SINDACO

Vista l'esigenza di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, in particolare dei pedoni, derivanti da avverse condizioni meteorologiche quali l'accumulo di neve e la formazione di ghiaccio;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata

- 1) I proprietari, gli amministratori ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate o di gelate, hanno l'obbligo - al fine di tutelare l'incolumità delle persone - di sgomberare con tempestività dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede contermini alla loro proprietà e per tutta la lunghezza della proprietà stessa che dà sulla pubblica via, almeno per una porzione di marciapiede avente larghezza / profondità di m. 1.50 o - nel caso di marciapiedi aventi larghezza inferiore - per l'intero sviluppo del marciapiede stesso; i medesimi soggetti di cui sopra hanno altresì l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, oppure di provvedere con idoneo materiale ad eliminare la situazione di pericolo.
- 2) I soggetti di cui al comma 1) devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve rimossa deve essere ammassata ai margini esterni dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve rimossa ed ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo, dovuto alla presenza di neve o ghiaccio, con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) All'interno delle aree urbanizzate realizzate a seguito dell'approvazione di Piani Particolareggiati e/o Lottizzazioni di iniziativa privata (ora Piani attuativi comunali) la pulizia delle strade e di tutte le aree pubbliche o di pubblico servizio dalla neve e dal ghiaccio sono a carico dei lottizzanti sino al trasferimento in proprietà delle opere di urbanizzazione al Comune.
- 8) Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la sosta ai margini della carreggiata per ogni categoria di veicoli quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia; in tale caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal Codice della Strada.

AVVERTE

che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 7 bis secondo comma del TUEL 267/2000, da Euro 25,00 a Euro 500,00 con le modalità di cui agli artt. 17 e 18 della L. 689/89. La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate dell'osservanza del rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

San Giorgio di Nogaro, 19 dicembre 2011



IL SINDACO
Arch. Pietro Del Frate